

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37348-esame-avvocati-anche-il-tar-bari-aderisce-al-recente-orientamento-del-tar-lazio-sull-insufficienza-del-solo-voto-numerico>

Autore: Matranga Alfredo

Esame avvocati: anche il TAR Bari aderisce al recente orientamento del TAR Lazio sull'insufficienza del solo voto numerico

Esame avvocati: anche il TAR Bari aderisce al recente orientamento del TAR Lazio sull'insufficienza del solo voto numerico

Con una recentissima ordinanza, la n. 500/15 del 3.9.15, il TAR Bari ha aderito in pieno all'orientamento del TAR Lazio, ed ancor prima del TAR Calabria, in materia di esame di avvocato secondo il quale *“E' illegittimo il giudizio negativo espresso in forma meramente numerica in ordine alle prove scritte di un esame di abilitazione per la professione di avvocato, ove dagli atti non si riscontri alcuna esternazione grafica o testuale della commissione esaminatrice, la quale possa fungere da tramite logico-argomentativo tra i criteri generali e l'espressione finale numerica del singolo giudizio”* (TAR Lazio, Roma, 14/07/2015, sent. nn. 9366, 9413 e 9420; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535).

In particolare, si legge nelle citate pronunce, tale nuovo orientamento trae origine dall'ultimissimo intervento del Legislatore in materia, che è in linea con l'affermata esigenza di una motivazione espressa e puntuale dei giudizi espressi, se è vero com'è vero che l'art. 46 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, al comma 5 si fa carico e affronta il problema della motivazione della valutazione delle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, imponendo alla commissione di annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato.

A tale disposizione – ancorché non ancora applicabile, a mente del disposto del successivo art. 49 che tiene ferma l'applicabilità delle norme previgenti *“sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame”* per i primi due anni, poi estesi a quattro, successivi all'entrata in vigore della legge – non può non attribuirsi, a nostro avviso, valenza meramente applicativa del generale principio stabilito all'art. 3 della L. n. 241/90 e succ. mod. tendente a superare le incertezze interpretative insorte sulla sua applicabilità alle procedure di abilitazione alla professione forense.

E' evidente infatti che, con tale disposizione, il Legislatore abbia inteso perseguire – nel contesto di una più ampia riforma del settore – anche l'obiettivo di una definitiva garanzia del grado di trasparenza dei giudizi delle prove per l'accesso alla professione. E' quindi possibile coerentemente ritenere che, se da un lato la norma transitoria esclude l'obbligatoria applicazione dello specifico nuovo meccanismo individuato dal Legislatore, tuttavia essa non preclude il riconoscimento – fatto

inequivocabilmente proprio dal Legislatore medesimo – dell'esigenza già oggi di una motivazione trasparente (che non può ridursi, come nella specie, a formule stereotipe né tanto meno al solo voto numerico), da salvaguardare secondo modalità rimesse all'Amministrazione nei singoli casi e valutabili ex post nella sede giurisdizionale, alla stregua di quanto in precedenza censurato.

Né sarebbe corretto ritenere che in questo modo si verificherebbe una sostanziale disapplicazione della norma transitoria: essa non può essere considerata avulsa dall'ordinamento giuridico complessivo e, nel far salva l'applicazione del regime previgente, non circoscrive l'autonomia dell'interprete quanto alla ricostruzione del medesimo così salvaguardando altresì una più piena attuazione dei principi ricavabili dagli artt. 97, 24 e 113 Cost.; con la precisazione – quanto al buon andamento – che il Legislatore e/o l'Amministrazione ben possono individuare dei criteri tali da conciliare l'esigenza di trasparenza con quella di efficienza, secondo una gamma di soluzioni variamente articolabili.

Pertanto, con l'ordinanza in commento il TAR Bari ha ordinato di riesaminare gli elaborati del ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l'iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme a quelli estratti di altri candidati (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l'anonimato; considerato che l'anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente assegnati, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

Avv. Alfredo Matranga

N. 00499/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01037/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2015, proposto da:

....., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto presso Carlo Tangari in Bari, Via Piccinni, 150;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Esami c/o Corte d'Appello di Bari e IV sottocommissione Esami c/o Corte d'Appello di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97; Comm Centr Concorso Esame Abilitaz Eserc Prof Avv.To c/o Ministero Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del verbale del 20.1.2015 della IV Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Firenze del concorso per esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sessione 2014, indetto con D.M. 11.9.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, Commissione Esami c/o Corte d'Appello di Bari, IV sottocommissione Esami c/o Corte d'Appello di Firenze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Carlo Tangari e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;

Considerato che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che si è venuto recentemente ad affermare (ex multis Tar Lazio, sez. III, ord. 15 settembre 2014, n. 4373; ord. 11 settembre 2014, n. 4280; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535), parrebbe fondata la censura di difetto di motivazione, atteso che il voto numerico appare inadeguato in assenza della predeterminazione di criteri specifici e di annotazioni a margine degli elaborati che diano contezza dell'iter logico seguito nella correzione;

Considerato che tale modus operandi, invero, oltre ad incidere sulla effettiva possibilità di difesa delle proprie ragioni dinanzi al giudice amministrativo, impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli errori in cui è incorso;

Tenuto conto che l'art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, richiede che il voto numerico trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati e che tale disposizione, ancorché non applicabile alla fattispecie in esame razione temporis, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo;

Tenuto conto che sussiste altresì l'allegato pregiudizio grave e irreparabile consistente nel rischio di vedersi sottrarre la possibilità di essere utilmente ammesso alla prova orale che è in corso di svolgimento;

Ritenuto, pertanto, che sussiste l'obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l'iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme a quelli estratti di altri candidati (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l'anonimato;

Considerato che l'anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente assegnati, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati;

Ritenuto che la correzione dovrà essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità delle questioni sottese alla decisione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, accoglie l'istanza cautelare ai soli fini del riesame e nei sensi di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario

Paola Patatini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)